

TRIBUNALE DI MILANO 3 SETTEMBRE 2014 N. 10702

Est. GENTILE

Kedrion s.p.a. (avv. C. Pozzi, S. Vinci e D. Di Leo)

c. Lufthansa Cargo A.G. (avv. G. Bricchi, L. Secchiaroli e C. Steinringer).

Trasporto di cose - Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 1929 - Termine per l'esercizio dell'azione - Natura di decadenza.

Trasporto di cose - Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 1929 - Termine biennale di decadenza per l'esercizio dell'azione - Sospensione feriale - Insussistenza.

Trasporto di cose - Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 1929 - Termine di decadenza per l'esercizio dell'azione - *Dies ad quem* - Arrivo a destinazione dell'aeromobile.



RIASSUNTO DEI FATTI — Il 19 marzo 2007 la società Hardis, in seguito incorporata nella società Kedrion, vendette alla società indiana Bharat Serums and Vaccines Ltd. (BSV) 43 kg di vaccino al prezzo di US\$ 216.111,48. Il 31 marzo la merce fu trasportata su strada da Firenze a Francoforte, dove pervenne integra, e da lì a Mumbai dal vettore aereo Lufthansa. Il volo giunse a destinazione il 3 aprile 2007 e in quel giorno la merce fu consegnata integra alla società di gestione dell'aeroporto, la quale, a detta della destinataria, le mise la merce a disposizione l'11 aprile e il ritiro fu consentito il 17 aprile. In quella data la BSV constatò che la merce era perduta. La Kedrion risarcì la BSV del danno subito e, avuta da questa la cessione dei diritti, agì contro il vettore con citazione notificata l'8 aprile 2009.

Il termine per l'esercizio dell'azione, stabilito nell'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, è di decadenza (1).

Il termine di decadenza biennale, stabilito nell'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, non è assoggettabile alla sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di un termine ampiamente congruo per l'esercizio in concreto ed effettivo della tutela giurisdizionale (2).

Il dies ad quem per il conteggio del termine biennale di decadenza, stabilito nell'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929 sul tra-

sporto aereo internazionale, è il giorno di arrivo a destinazione dell'aeromobile e non quello della messa a disposizione della merce né quello dell'effettiva consegna al destinatario (3).

MOTIVI DELLA DECISIONE — All'esito dell'istruzione documentale svolta, le domande di accertamento e condanna svolte dall'attrice sono da respingersi per plurime *rationes decidendi*, ciascuna di esse idonea e sufficiente a determinare la reiezione delle stesse.

Innanzitutto il Tribunale osserva che l'eccezione di decadenza, tempestivamente sollevata dalla convenuta nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., nonché reiterata in tutti i successivi atti, a p.c. e nelle memorie conclusionali, è fondata e va accolta, con la conseguente declaratoria di decadenza dell'attrice dalla facoltà di proporre la presente azione.

Nella specie, il giudice osserva che, come si ricava pianamente dall'atto di citazione, l'attrice ha svolto un'azione contrattuale di risarcimento, allegandosi cessionaria del diritto della proprietaria (acquirente e destinataria della merce BSV) e deducendo l'inesatto adempimento, da parte del vettore aereo, dell'obbligazione di custodire la merce durante il trasporto, con perdita del contenuto del collo trasportato per via aerea da Firenze a Mumbai e conseguente danno, infine rilevandosi che tale qualificazione della domanda è, del resto, anche pacifica tra le parti.

A sostegno della domanda, l'attrice ha prodotto la lettera di trasporto aereo, cosiddetta *air way bill*, emessa dalla convenuta, relativa a trasporto di merce a mezzo aereo da Firenze, Italia, a Mumbai, India, recante quale aeroporto di partenza quello di Firenze ed aeroporto di arrivo quello di Mumbai, le cui condizioni generali di contratto espressamente rinviano alle convenzioni internazionali di diritto uniforme in materia di trasporto aereo internazionale di Varsavia del 12 ottobre 1929 e di Montreal del 28 maggio 1999.

Dunque, anche alla stregua del titolo contrattuale in concreto dimesso, la fattispecie ha ad oggetto azione risarcitoria in materia di trasporto aereo internazionale: ora, a mente dell'art. 1 di ambedue le Convenzioni, di Varsavia e di Montreal, di contenuto identico, la disciplina uniforme convenzionale si applica a quei trasporti eseguiti con aeromobile quando il luogo di partenza e quello di destinazione sono situati in due Stati, che siano ambedue aderenti alla Convenzione.

(1-3) V. la nota di E. FOGLIANI, a p. 534.

Testualmente, l'art. 1 della Convenzione di Varsavia recita (di analogo tenore è l'art. 1 della Convenzione di Montreal) testualmente: «1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro remunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con aeromobile da un'impresa di trasporti aerei. 2. È qualificato "trasporto internazionale" ai sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d'una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio di un altro Stato, anche se non sia un'alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio di una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale ai sensi della presente Convenzione». Alla stregua della superiore disposizione, pertanto, deriva che nel caso di specie si tratta di trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Varsavia del 1929, come modificata dal Protocollo dell'Aja del 1955, così come sostenuto dalla convenuta, e non già dalla Convenzione di Montreal, come preteso invece dall'attrice.

Difatti, alla data del trasporto aereo di causa (2 aprile 2007) lo Stato italiano aveva ratificato ambedue le Convenzioni (Convenzione di Varsavia ratificata con l. 12 febbraio 1933, in vigore dal 15 maggio 1933, Protocollo dell'Aja ratificato il 4 aprile 1962, in vigore dal 2 agosto 1963; Convenzione di Montreal ratificata con l. 29 aprile 2004, in vigore dal 28 giugno 2004) ma la Repubblica indiana aveva ratificato la sola Convenzione di Varsavia, come modificata dal Protocollo dell'Aja, con l. 9 febbraio 1970, in vigore dal 15 maggio 1973 [...] e non aveva invece ratificato la Convenzione di Montreal (di seguito ratificata dall'India in data 1 maggio 2009, con entrata in vigore il 30 giugno 2009, come si legge nel sito ufficiale della Repubblica federale elvetica [...]: da tanto deriva che il trasporto aereo del 2 aprile 2007 da Firenze a Mumbai via Francoforte è regolato dalla Convenzione di Varsavia del 1929, che era alla data del trasporto la convenzione internazionale di diritto uniforme regolante i trasporti aerei dall'Italia all'India, a cui ambedue gli Stati di destinazione e di arrivo avevano aderito; nello stesso senso si è peraltro pronunciata, in un caso in termini, la Corte di appello di Milano, con motivazioni che si condividono e si richiamano (App. Milano, sez. II, sentenza n. 3142/2012, emessa il 25 settembre 2012, depositata il 2 ottobre 2012).

Solo per scrupolo, posto che alcuna deduzione difensiva sotto questo profilo è stata neanche adombrata dall'attrice, il Tribunale osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la fattispecie del trasporto misto, ed intermodale, sia in fatto, sia in diritto: in fatto, atteso che il contratto di trasporto dedotto in giudizio, come risultante dalla *air way bill* prodotta e dalle allegazioni delle parti, ha avuto ad oggetto un trasporto a mezzo aereo dall'aeroporto di Firenze a quello di Mumbai, con consegna della merce al destinatario allo scalo, ed essendo dunque irrilevante che parte della tratta sia stata eseguita con mezzo diverso da quello aereo (Cass., sez. III, 14 febbraio 1986 n. 887); in diritto, atteso che l'art. 18 comma 3 della Convenzione di Varsavia espressamente riconduce alla disciplina della stessa Convenzione anche i trasporti effettuati con modalità diverse da quella aerea, se inerenti all'esecuzione del contratto, a motivo del carico, della consegna o del trasbordo (Cass., sez. III, 12 novembre 2004 n. 21525).

Chiarito che alla fattispecie di causa si applica la Convenzione di Varsavia del 1929, come modificata dal Protocollo dell'Aja del 1955, il giudice osserva che l'art. 29 della Convenzione recita: «1. L'azione per responsabilità deve essere promossa, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni a contare dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto. 2. Il modo di calcolare il termine è determinato dalla legge del tribunale chiamato a giudicare».

Si tratta, all'evidenza, di un termine di decadenza, come si ricava dal dato letterale della disposizione e dalla *ratio* della disciplina posta dall'intera Convenzione (volta a fornire una disciplina uniforme della responsabilità del vettore aereo internazionale, a garanzia della certezza dei diritti degli utenti del servizio di trasporto e dei vettori) e così come, del resto, finanche codificato dallo stesso legislatore domestico nell'art. 954 c. nav., come novellato *ex d.lg.* 151/2006, che recita: «I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione». Nello stesso senso, del resto, è l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 4 maggio 1999 n. 4852; Cass., sez. I, 23 febbraio 1983 n. 1380; Cass., sez. I, 29 gennaio 1982 n. 567), di merito (App. Milano, sez. II, n. 3142/2012, cit., depositata il 2 ottobre 2012; Appello Milano 10 marzo 2010; Trib. Genova, sez. I, 22

febbraio 2006; App. Roma 25 settembre 2003; App. Roma 17 dicembre 1986), nonché comunitaria (C. giust. CE C-301/2008 del 22 ottobre 2009).

Ora, nel caso di specie l'aereo del vettore convenuto, di cui al volo LH756, Francoforte-Mumbai, è pacificamente giunto a Mumbai il giorno 3 aprile 2007, come allegato dalle due parti, nonché risultante tabularmente dai documenti dalle medesime dimessi.

Del pari, è pacifico, nonché documentale, che l'atto di citazione è stato portato alla notifica da Kedrion in data 8 aprile 2009 con notifica perfezionata *ex latere* del destinatario il 15 aprile 2009. Da tanto discende che Kedrion è decaduta dall'azione risarcitoria che qui si esamina, in quanto promossa dopo il decorso del termine biennale di decadenza, spirato il 3 aprile 2009, come previsto dall'art. 29 della Convenzione.

Le argomentazioni difensive di Kedrion, volte a sostenere che detto termine non sarebbe spirato in ragione dell'applicabilità allo stesso della sospensione feriale dei termini processuali, ovvero perché il termine di decadenza andrebbe conteggiato non già dal giorno di arrivo a destinazione dell'aeromobile ma da quello di messa a disposizione della merce (che sarebbe, secondo quanto riferito, il giorno 11 aprile 2007) ovvero la data di effettiva consegna (che sarebbe il 17 aprile 2007), non sono evidentemente condivisibili.

Quanto alla invocata sospensione feriale, il giudice evidenzia che l'asserto di Kedrion, secondo cui il giudice delle leggi avrebbe affermato che la sospensione feriale dei termini si applica a tutti i termini di decadenza indistintamente, non è condivisibile, posto che, dall'esame delle numerose pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate del vaglio di costituzionalità degli art. 1 ss. l. 7 ottobre 1969 n. 742, si ricava, piuttosto, come il giudice delle leggi abbia ritenuto l'incostituzionalità della disposizione tutte le volte in cui non abbia compreso anche il termine per proporre azioni giudiziali nelle ipotesi in cui la proposizione dell'azione giudiziale sia l'unico modo per la tutela del diritto e la brevità del termine rende particolarmente difficile munirsi della difesa tecnica, di fatto ostacolando l'esercizio del diritto di cui all'art. 24 cost., così come pianamente affermato tra le tante nella parte motiva della sentenza 31 gennaio 1990 n. 49: «La giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 40/1985 e n. 255/1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio

quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale. In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto. Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che riguarda la previsione dell'art. 1137 c.c., il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sentenza n. 255/1987 cit.) l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 cost.» (sentenza C. cost. 49/1990; conformi: sentenza C. cost. 278/1987; ordinanza C. cost. 61/1992; sentenza C. cost. 380/1992; sentenza C. cost. 268/1993; ordinanza C. cost. 296/1998; sentenza C. cost. 364/1998). Nello stesso senso si è anche espressa la Corte di legittimità: «Al termine semestrale contemplato dall'art. 79 l. 27 luglio 1978 n. 392, per l'azione del conduttore diretta a ripetere le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, si applica, per la necessaria tutela del diritto di azione ex art. 24 cost., la sospensione feriale di cui all'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742, in considerazione della brevità della durata del termine e del rilievo che la possibilità di agire in giudizio costituisce l'unico rimedio per far valere il diritto» (Cass. sez. III, 29 agosto 2013 n. 19881); e «Attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa» (fattispecie in tema di istanza di riconsuazione di arbitro, giudi-

cata erroneamente tardiva, sebbene proposta nel termine di 10 giorni cui all'art. 815 comma 2 c.p.c., in quanto soggetto alla sospensione feriale) (Cass., sez. I, 11 novembre 2011 n. 23865; conf.: Cass., sez. I, 25 ottobre 2007 n. 22766).

Ora, si osserva che la stessa Corte di legittimità ha ritenuto non breve e, anzi, più che congruo ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale un termine di decadenza di un anno (Cass., sez. I, 16 settembre 2009 n. 19978).

A maggior ragione, evidenzia il Tribunale, deve ritenersi ampiamente congruo per l'esercizio in concreto ed effettivo della tutela giurisdizionale il termine di decadenza biennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria previsto dalla Convenzione di Varsavia, onde non sussistono i presupposti della brevità del termine per rendere applicabile in via analogica il principio posto dalle sentenze della Corte costituzionale invocato da Kedrion.

Del pari, è privo di pregio l'ulteriore argomento difensivo di Kedrion, consistente nell'indicare quale *dies ad quem* per il conteggio del termine biennale di decadenza il giorno della messa a disposizione della merce, indicato dall'attrice nel giorno 11 aprile 2007, ovvero quello dell'effettiva consegna al destinatario, indicato da Kedrion nel giorno 17 aprile 2007: ora, a tacere che, in fatto, l'attrice non ha fornito elementi probatori sufficienti a prova delle date indicate, il giudice evidenzia che la tesi difensiva di Kedrion è evidentemente infondata in diritto, in quanto contrasta irrimediabilmente con l'inequivocabile dato testuale della disposizione di cui all'art. 29 Convenzione di Varsavia, che si riferisce al giorno di arrivo a destinazione dell'aeromobile; né vi è modo di superare ermeneuticamente tale dato testuale, perché del tutto coerente con la *ratio* della disciplina posta dalla Convenzione, diretta a fornire nel sistema del trasporto aereo di merci e passeggeri criteri obiettivi uniformi di responsabilità. In conclusione, l'eccezione di decadenza di Kedrion dall'azione risarcitoria, svolta dalla convenuta, è ammissibile e fondata e va accolta, con la conseguente declaratoria in dispositivo in ordine all'intervenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di proporre la domanda risarcitoria e alla derivata inammissibilità dell'azione svolta.

* * *

Termine biennale di decadenza dall'azione nel trasporto aereo e sospensione feriale.

SOMMARIO — 1. La sospensione feriale dei termini e l'univoco orientamento giurisprudenziale e dottrinale — 2. La pronuncia del Tribunale di Milano — 3. Gli elementi rilevanti di un termine di decadenza ai fini della sua sospensione feriale.

1. *La sospensione feriale dei termini e l'univoco orientamento giurisprudenziale e dottrinale* — La sentenza del Tribunale di Milano è, a quel che risulta, la prima ad occuparsi dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini alla decadenza biennale stabilita dalla Convenzione di Varsavia del 1929 per l'esercizio dell'azione contro il vettore ⁽¹⁾.

Come noto, l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969 n. 742 prevede, nel testo attualmente vigente, che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative resti sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione ⁽²⁾.

La Corte costituzionale, investita da una serie di questioni di incostituzionalità della legge in relazione ai più disparati termini di decadenza, ha avuto modo più volte di ribadire ⁽³⁾ come l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969 n. 742 fosse

⁽¹⁾ La sentenza in esame fa riferimento ai termini originariamente previsti dall'art. 1 della l. 7 ottobre 1969 n. 742, che prevedeva la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. La durata della sospensione feriale è stata poi ridotta dal 1° al 31 agosto di ciascun anno dall'art. 16, punto 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con l. 10 novembre 2014 n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile».

⁽²⁾ Contrariamente alla precedente legge sulla sospensione feriale dei termini (l. 14 luglio 1965 n. 818), che prevedeva la sospensione dei soli termini scadenti durante il periodo feriale, la l. 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione durante il periodo feriale di tutti i termini processuali in corso (cfr. Cass. 30 gennaio 1970 n. 217; Cass. 25 maggio 1979 n. 3046; Cass. 8 marzo 1980 n. 1554). Ne consegue che i termini per l'azione pari o superiori ad un anno previsti dalle convenzioni internazionali avranno comunque come minimo una durata effettiva maggiorata di un numero di giorni pari a quello della sospensione per ogni anno di termine. Sulla legge n. 742/1969 si veda G. TARZIA, *Una nuova legge sulla sospensione dei termini nel periodo feriale*, in *Riv. di dir. proc.* 1970, 90; S. COSTA, *Termini (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XIX/1973, 117, 128. Sul percorso della giurisprudenza e sulla sua evoluzione in tema di sospensione feriale dei termini, cfr. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, XXIV ed., Torino, 2015, nota 1297.

⁽³⁾ C. cost. 13 febbraio 1985 n. 40, in *Giust. civ.* 1985, I, 965, in relazione al termine di opposizione ex art. 51, primo e secondo comma, l. 25 giugno 1865 n. 2359; C. cost. 13 luglio 1987 n. 255, in *Foro it.* 1987, I, 2277, in tema di termine di opposizione all'indennità di espropriazione ex art. 19, primo comma, l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche; C. cost. 2 febbraio 1990 n. 49, in *Foro it.* 1990, I, 2383, con nota

costituzionalmente illegittimo per contrasto all'art. 24 cost. «nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale» (4).

Su tali basi, la Corte di cassazione già venticinque anni fa aveva ritenuto che «deve riconoscersi natura di termine processuale al termine previsto dall'ordinamento quando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado si presenta come l'unico mezzo idoneo approntato dal sistema normativo a tutela dell'interessato per far valere, come nella specie, il proprio diritto» (5). Aveva inoltre precisato che «i termini previsti per la proposizione di un'azione giudiziale, quand'anche in certi aspetti abbiano natura sostanziale, devono sempre essere considerati processuali (proprio perché hanno immediati riflessi sull'istaurazione del processo) e quindi da ricomprendere fra quelli per i quali è normativamente prevista la sospensione sul periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno» (6).

Gli interventi della Corte costituzionale sono presto cessati, in quanto è stato riconosciuto dai giudici delle leggi che tali sentenze della Cassazione hanno «concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di parte della dottrina»; tale rimeditazione ha portato «ad una ricostruzione della portata normativa dell'art. 1 della legge n. 742/1969, tale da superare l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione» (7).

Il compito di confermare quali termini di decadenza fossero soggetti alla sospensione feriale è quindi stato assunto dalla Corte di cassazione, che nel corso degli anni è andata applicando nei singoli casi i chiari principi enunciati agli inizi degli anni Novanta (8).

di L. BIFFI, *La sospensione feriale dei termini: l'ambito di applicazione della l. 7 ottobre 1969 n. 742 nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in relazione al termine per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 c.c.; C. cost. 29 luglio 1992 n. 380, in *Giust. civ.* 1992, I, 2303, in relazione al termine per ricorrere, avverso le delibere dei consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

(4) Così da ultimo C. cost. 2 febbraio 1990 n. 49, *cit.*

(5) Così, nel testo, Cass. 19 giugno 1990, n. 6164; conforme, Cass. 20 giugno 1990, n. 6217, in *Giust. civ.* 1990, I, 2285.

(6) Così, nel testo, Cass. 2 agosto 1991 n. 8512; il principio è stato riconfermato da Cass. 25 ottobre 2007 n. 22366 in *Foro it.* 2009, I, 516 (seppure per escludere che siano assoggettabili alla sospensione feriale i termini di prescrizione).

(7) Così testualmente C. cost. 4 giugno 1993 n. 268, in *Foro it.* 1993, I, 2408, con nota di N. Izzo, *Sospensione, nel periodo feriale, del termine decadenziale per l'azione di risoluzione per mutamento d'uso nelle locazioni*.

(8) Cass. 1 febbraio 2016 n. 1868, e Cass. 3 luglio 1999 n. 6874, in *Giust. civ.* 1999, I, 3306, con nota di E. VULLO, *Sospensione feriale dei termini per la proposizione*

Fondandosi su tale univoco ed autorevole orientamento, la dottrina ha sempre ritenuto che al termine biennale per l'azione previsto dalla Convenzione di Varsavia del 1929 si applicasse la sospensione feriale ⁽⁹⁾.

2. *La pronuncia del Tribunale di Milano* — In contrasto con tale pacifico orientamento, sia dottrinale che giurisprudenziale, il Tribunale di Milano ha invece escluso che il decorso del termine di decadenza possa essere sospeso durante il periodo feriale, affermando che «dall'esame delle numerose pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate del vaglio di costituzionalità degli art. 1 ss. l. 7 ottobre 1969 n. 742, si ricava come il giudice delle leggi abbia ritenuto l'incostituzionalità della disposizione tutte le volte in cui non abbia compreso anche il termine per proporre azioni giudiziali nelle ipotesi in cui la proposizione dell'azione giudiziale sia l'unico modo per la tutela del diritto e la brevità del termine rende particolarmente difficile munirsi della difesa tecnica».

A sostegno del proprio assunto, il Tribunale di Milano cita una serie di sentenze, sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, di al-

dell'azione di disconoscimento di paternità in relazione al termine annuale per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità naturale ex art. 244 c.c.; Cass. 14 gennaio 2016 n. 442, in relazione ai termini di decadenza previsti dall'art. 29, terzo comma, d.lg. 150/2011, per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 54, primo comma, d.P.R. 327/2001; Cass. 7 febbraio 2001 n. 1733, in *Foro it.* 2001, I, 2882, in relazione al termine di decadenza per proporre ricorso ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 avverso la delibera di convalida dell'elezione a sindaco; Cass. 4 ottobre 1994 n. 8077, in *Foro it.* 1995 I, 1918, in relazione al termine entro il quale il conduttore deve proporre l'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al locatore (art. 79, secondo comma, legge n. 392/1978); Cass. 2 agosto 1991 n. 8512, Cass. 20 giugno 1990 n. 6217, Cass. 19 giugno 1990 n. 6164, in *Giust. civ.* 1990, I, 2885, in relazione al termine per l'opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa (art. 19, l. 22 ottobre 1971 n. 865); Cass. 28 maggio 1991 n. 6041, in *Foro it.* 1991, I, 2368, in relazione al termine per l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione di socio di cooperativa.

⁽⁹⁾ C. DE MARZI, *Concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza dall'azione nel trasporto aereo internazionale*, in *Dir. trasp.* 2004, 888, nota 11; E. FOGLIANI, *Il trasporto aereo di persone (interno ed internazionale)*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II Agg., Torino, 2008, 297; E. FOGLIANI, *La decadenza dall'azione nel trasporto aereo: l'illusione dell'uniformità*, in *Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico* (a cura di L. Tullio), Napoli, 2009, 169; L. ANCIS, *Il contratto di trasporto aereo*, in *Codice dei trasporti* (a cura di L. Tullio-M. Deiana), Milano 2011, 894; S. BUSTI, *Il contratto di trasporto aereo di merci*, in *I contratti del trasporto* (a cura di F. Morandi), I, Torino, 2013, 145. Le medesime considerazioni possono applicarsi ai termini di decadenza previsti dalle convenzioni internazionali sul trasporto marittimo di cose (E. FOGLIANI, *Natura del termine estintivo dell'art. III, n. 6, della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico ed effetti dell'accertamento tecnico preventivo su prescrizione e decadenza*, in *Dir trasp.* 2001, 135, nota 18) e di persone (E. FOGLIANI, *La prescrizione dell'azione risarcitoria*, in *Dir. trasp.* 2012, 689).

cune delle quali riporta anche alcune parti, che a suo avviso conterrebbero il principio enunciato.

Peraltro, il pur ampio panorama delle pronunce giurisprudenziali esposto dalla sentenza in esame è solo apparentemente esaustivo. Il Tribunale di Milano appare infatti aver riportato a sostegno della sua tesi solo sentenze nelle quali incidentalmente venivano in discussione termini di decadenza particolarmente brevi; senza dar atto delle pur chiare ed altrettanto autorevoli sentenze di segno contrario che, tenendo conto anche di altri aspetti rilevanti, avevano in altri casi raggiunto ben diverse conclusioni; ossia che in ogni caso il termine di decadenza che possa essere impedito solo dall'esercizio dell'azione — indipendentemente dalla sua ampiezza — è sospeso durante il periodo feriale.

3. *Gli elementi rilevanti di un termine di decadenza ai fini della sua sospensione feriale* — Nella questione, infatti, non è in gioco soltanto la possibile violazione del diritto di difesa posto da un termine molto breve per l'esercizio dell'azione (unico aspetto preso in considerazione dalla sentenza in esame), ma anche il diritto alla pausa feriale di avvocati e magistrati, nonché il più generale principio della certezza del diritto.

Quanto al primo, è stato affermato che «l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale» ⁽¹⁰⁾. È quindi abbastanza evidente che, non ritenendo il termine soggetto a sospensione feriale, chi se lo vedesse scadere verso la fine del periodo di sospensione si vedrebbe costretto ad anticipare l'esercizio dell'azione a prima della decorrenza del termine. Il suo diritto di difesa, quindi, sarebbe menomato rispetto a chi invece abbia il termine in scadenza in un altro periodo dell'anno, in quanto di fatto per lui sarebbe più corto di due anni.

Il che, oltre ad una lesione del diritto di difesa, porrebbe anche problemi di certezza del diritto. Il termine non sarebbe più sempre biennale, ma variabile a seconda del periodo in cui cada. Cosa che non succede applicando la sospensione feriale dei termini, in quanto comunque in ogni termine biennale cadono due sospensioni feriali ⁽¹¹⁾.

In ambito più ampio, seguendo quanto ritenuto dalla sentenza si avrebbero comunque problemi di certezza del diritto, in quanto la valutazione del

⁽¹⁰⁾ C. cost. 2 febbraio 1990 n. 49.

⁽¹¹⁾ Quanto esposto si riferisce al regime previgente al d.l. 12 settembre 2014 n. 132. La possibilità di impedimento, per una sola volta, della decadenza prevista dall'art. 8 rende del tutto aleatoria la durata del termine di decadenza, che può a questo punto superare anche i quattro anni.

fatto che un termine di decadenza sia o meno troppo breve per l'esercizio del diritto sarebbe questione del tutto discrezionale.

Quanto precede, peraltro, non sono rilievi di chi scrive, ma della Corte di cassazione, la quale ha da tempo escluso decisamente che la sospensione feriale agisca solo su termini di decadenza «brevi», con *dictum* che sembrerebbe appositamente redatto per smentire le affermazioni del Tribunale di Milano:

«Va però osservato che in tutte le decisioni sopra richiamate la Corte costituzionale ha preso in considerazione solo termini brevi di decadenza (da uno a tre mesi) ed in alcune di esse (255/1987; 49/1990; 268/1993) tale brevità è stata sottolineata proprio per evidenziare la difficoltà cui andrebbe altrimenti incontro il titolare del diritto per la necessità di munirsi di una difesa tecnica. Si tratta quindi di verificare se sia conciliabile con tale principio anche un termine più lungo di decadenza e se anzi ciò non discenda necessariamente da una sua corretta applicazione. Orbene, se si accetta, come è stato fatto, la rilevanza processuale del termine sostanziale di decadenza per l'esercizio dell'azione, non v'è alcuna ragione di limitarne la portata, ai fini della sospensione in esame, in relazione alla sua durata e ritenerla così consentita solo nei casi di termine breve ed inapplicabile invece in presenza di un termine lungo. Diversamente si finirebbe del resto per favorire la presenza di elementi di incertezza che si presterebbero inevitabilmente a soluzioni arbitrarie e mutevoli, non potendosi ritenere ben definita e sicura la linea di demarcazione fra termini brevi e termini che tali non sono. Né può sottovalutarsi la diversità di trattamento che ne deriverebbe in relazione al termine lungo per impugnare, vale a dire fra due termini (sostanziale a rilevanza processuale l'uno e processuale in senso stretto l'altro) che proprio la Corte costituzionale ha assimilato ai fini in esame della sospensione per il periodo feriale in considerazione della necessità, in entrambi i casi, di munirsi della difesa tecnica. Deve ritenersi quindi conforme al principio accolto dal giudice delle leggi, per la sua aderenza ai parametri costituzionali, un'interpretazione che ponga sullo stesso piano i termini processuali "puri" e quelli sostanziali a rilevanza processuale, indipendentemente dalla loro durata, dovendosi il fondamento ricercare non tanto nella brevità del termine (che pur la Corte costituzionale a volte ha evidenziato in relazione però evidentemente alle previsioni normative sottoposte volta per volta al suo esame) quanto nella situazione in cui versa il soggetto che ha necessità di far ricorso all'azione giudiziaria come unico rimedio previsto per la tutela del diritto e di richiedere conseguentemente l'assistenza tecnica di un difensore»⁽¹²⁾.

Per incidens, la sentenza n. 6874/1999 appena riportata ha ritenuto applicabile la sospensione feriale ad un termine di decadenza annuale, che vi-

⁽¹²⁾ Così, nel testo, CASS. 3 luglio 1999 n. 6874, in *Giust. civ.* 1999, I, 3306, recentemente confermata da Cass. 1 febbraio 2016 n. 1868.

ceversa secondo la sentenza in esame sarebbe più che congruo. Peccato che la pronuncia di Cassazione, citata dal Tribunale di Milano a sostegno della sua asserzione ⁽¹³⁾, giustifichi l'inapplicabilità della sospensione feriale al termine annuale non sulla base della lunghezza del termine, ma sulla base della «la peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello *status* di fallito, palesemente urgenti» riguardo ai quali, peraltro, esiste una esplicita norma che li sottrae alla sospensione feriale ⁽¹⁴⁾.

ENZO FOGLIANI

⁽¹³⁾ Cass. 16 settembre 2009 n. 19978; conforme, Cass. 5 marzo 2015 n. 4527.

⁽¹⁴⁾ procedimenti relativi alla revoca ed alla dichiarazione dei fallimenti sono esplicitamente esclusi dalla sospensione feriale dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12. (ordinamento giudiziario).

